

OGGETTO: AVVISO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 2218/2018, PUBBLICATA IN DATA 28/02/2018, DEL TAR LAZIO ROMA, NGR 10978/2017, I SEZIONE BIS - ALESSANDRO GUARINO/MINISTERO DELL'INTERNO

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto, si indica quanto segue:

- a) l'Autorità innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio, sede di Roma;
- b) il numero di Registro Generale è il 10978 del 2017;
- c) la sintesi dei motivi di ricorso è la seguente:

Con ricorso ritualmente notificato a codeste Amministrazioni ed iscritto al N.R.G. 10978/2017 dinnanzi al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, il signor Alessandro GUARINO ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 C.p.A., dei seguenti atti:

- del Decreto prot. n. 103 del 09/08/2017, notificato in data 21/08/2017, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;
- del verbale n. 5 del 18/07/2017 - citato nel suindicato Decreto prot. n. 103 del 09/08/2017 e dal contenuto non conosciuto - con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. e);
- della Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 18/07/2017, acquisita mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. n. 6366 del 29/09/2017;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha premesso che:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Alessandro GUARINO si è posizionato al posto n. 2519 della graduatoria B (posti non riservati).

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, giusta nota prot. n. 20623 del 06/04/2017 emessa dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico - fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Il signor Alessandro GUARINO, quindi, si è sottoposto alle visite in data 17-18/07/2017 ed all'esito delle stesse, come è dato ricavare dal Decreto prot. n. 103 del 09/08/2017 impugnato, la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. e), così esprimendosi: "*Visita oculistica: stereopsi assente D.M. 11 marzo 2008 n. 78 art. 1 c. 1 punto e)*".

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui "*il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso*", il Ministero dell'Interno,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha, dunque, decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

\*\*\* \*\*

Sulla scorta di tale premessa, il signor Alessandro GUARINO ha impugnato le note sopra indicate deducendo il seguente motivo:

\*\*\* \*\* \*

- 1. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE NONCHE' FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, C. 1, LETT. E) DEL D.M. N. 78 DEL 11/03/2008:

L'art. 1, C. 1, lett. e) del D.M. n. 78 del 11/03/2008 prevede quale requisito di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco la "*normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico*".

Orbene, deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica per le ragioni che seguono.

Il ricorrente, in data 11/10/2017 e quindi successivamente alla visita da parte della Commissione Medica, dopo aver appreso del motivo della sua esclusione dal concorso, si è sottoposto a visita oculistica specialistica presso la Prof.ssa, Elena Pacelli, Primario UOD Pronto Soccorso Oculistico del Policlinico Umberto I di Roma la quale certificava "*stereopsi nella norma*".

Nello specifico la specialista della struttura pubblica, peraltro professore associato presso l'Università di Roma "La Sapienza", è pervenuta a tale conclusione dopo aver sottoposto il ricorrente ai medesimi controlli eseguiti dalla Commissione Medica come si evince dal certificato rilasciato in data 11/10/2017 che gli scriventi depositano *sub* doc. 6.

Ad avviso degli scriventi, la documentazione medica versata in atti è sufficiente *ex se* a palesare l'erroneità della valutazione di inidoneità espressa nei confronti del signor Alessandro GUARINO. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse essere del medesimo avviso, Vorrà disporre una verifica *ex art. 66 C.p.A.* volta ad accertare la normalità della stereopsi.

A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui *"deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psico - fisica del candidato, laddove essa attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo"* (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV Sez., Sentenza 27/10/2003 n. 6669).

\*\*\* \*\*

Dopo aver svolto tali argomentazioni, il signor Alessandro GUARINO ha proposto istanza *ex art. 55 C.p.A.*, deducendo, quanto al periculum in mora, che esso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

d) i provvedimenti impugnati sono il Decreto prot. n. 103 del 09/08/2017, il verbale n. 5 del 18/07/2017, la Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 18/07/2017, nonché ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque connesso, che sia lesivo degli

interessi del ricorrente;

#### AVVISO

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 28/02/2018 n. 2218, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".*